

# **BGer 4A\_288/2017 vom 22. November 2017**

Bundesgericht, 2017-11-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4A\\_288\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_288_2017)

FR: TF 4A\_288/2017 du 22 novembre 2017

IT: TF 4A\_288/2017 del 22 novembre 2017

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il ricorso in materia civile è presentato dalle parti parzialmente soccombenti nella procedura cantonale ( art. 76 cpv. 1 lett. a LTF ), è tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ) ed è volto contro una sentenza finale ( art. 90 LTF ) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza ( art. 75 LTF ) in una causa civile ( art. 72 cpv. 1 LTF ) con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ); è perciò ammissibile.

L'obiezione dell'opponente E. \_\_\_\_\_, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile poiché non contiene conclusioni cifrate e non precisa quali punti del dispositivo della sentenza cantonale sono contestati ( art. 42 cpv. 1 LTF ), è infondata. Dalla lettura del ricorso si capisce in modo chiarissimo che ad essere contestato davanti al Tribunale federale è esclusivamente il rifiuto della Corte di appello di riconoscere un risarcimento per perdita di sostegno in natura secondo l' art. 45 cpv. 3 CO - il cosiddetto pregiudizio all'economia domestica o danno casalingo - invece concesso in prima istanza per fr. 614'085.-- a favore delle ricorrenti in solido (cfr. la sentenza 4A\_146/2016 del 18 luglio 2016 consid. 1 e rif.).

### **E. 2**

Per la valutazione e la quantificazione del lavoro domestico svolto dal defunto il Pretore si era basato sui dati della rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (RIFOS). I convenuti avevano contestato l'applicazione dei dati statistici, in assenza di prove concrete sul lavoro effettivamente svolto nell'economia domestica, ma il primo giudice aveva rinviato alla giurisprudenza che ammette il metodo di calcolo astratto e considerato che nella fattispecie non fossero ravvisabili né erano state adottate " specificità tali da giustificare un'inapplicabilità dei dati statistici ".

La Corte cantonale ha sovvertito il giudizio di prima istanza. Ha ricordato preliminarmente che, sebbene la giurisprudenza consenta di stabilire il dispendio di tempo necessario per svolgere lavori domestici sia in modo concreto, calcolando la perdita economica effettiva, sia in modo astratto, sulla base di dati statistici, il semplice richiamo delle tabelle RIFOS non è sufficiente. Devono essere fornite indicazioni concrete sull'economia domestica del danneggiato e sui compiti che gli sono preclusi. Solo una volta chiariti questi aspetti, ha proseguito la Corte ticinese, è possibile quantificare il pregiudizio ricorrendo ai dati statistici, a condizione che siano rappresentativi della situazione concreta.

I giudici cantonali hanno constatato che nel caso specifico le attrici avevano proposto l'applicazione dei dati RIFOS limitandosi ad affermare che il defunto " forniva importante aiuto anche nell'ambito dell'economia domestica e dell'educazione della piccola B.A. \_\_\_\_\_ ", senza spiegare né quali fossero le attività domestiche svolte effettivamente né per quali motivi non sarebbe stato possibile elencarle e provarle; solo con le conclusioni - quindi tardivamente secondo l' art. 78 CPC /TI ancora applicabile al processo di prima

istanza - esse avevano sostenuto che l'uso del metodo statistico si giustificava per il tempo trascorso e per la difficoltà di effettuare calcoli concreti. La Corte ticinese ha aggiunto che le "scarse allegazioni" delle attrici erano peraltro state contestate con le rispettive risposte dai convenuti, i quali avevano evidenziato sia l'assenza di allegazioni concrete e di prove concernenti il pregiudizio all'economia domestica, sia i criteri di calcolo proposti.

Per questi motivi la Corte d'appello ha respinto d'entrata la pretesa di risarcimento per perdita di sostegno, senza esaminarla nel dettaglio.

### **E. 3**

Per le ricorrenti la sentenza cantonale viola l' art. 45 cpv. 3 CO e la nozione giuridica del danno. A parer loro, quando l'economia domestica sotto esame non presenta elementi divergenti rispetto ai nuclei familiari considerati nelle statistiche, circostanza che si verificherebbe nel loro caso, il danno casalingo può essere determinato sulla base delle sole tabelle RIFOS, a prescindere da " dati di fatto aggiuntivi " e da "elementi probatori ausiliari". Secondo le ricorrenti il Tribunale di appello si sarebbe scostato senza motivare dall'apprezzamento effettuato dal Pretore, il quale, applicando l' art. 42 cpv. 2 CO e basandosi sulla comune esperienza della vita e sull'ordinario andamento delle cose, aveva ritenuto che l'economia domestica della famiglia A.\_\_\_\_\_ corrispondesse alle "ricorrenze statistiche". Così facendo l'autorità cantonale avrebbe violato anche l' art. 29 Cost. Inoltre, addossando loro l'onere di fornire prove non necessarie, invece di esigere dagli oppositori la dimostrazione "che le ricorrenze statistiche non si attagliassero alla fattispecie", l'autorità cantonale avrebbe leso anche l' art. 8 CC . Tanto più che la possibilità di portare prove concrete sulle attività domestiche svolte dal defunto era loro preclusa, poiché il codice processuale ticinese impediva alle parti di proporre l'interrogatorio formale di sé stesse. Gli oppositori avrebbero invece potuto pretendere l'interrogatorio delle ricorrenti; lo avevano in effetti chiesto, per rinunciarvi però nel corso dell'istruttoria.

Nel capitolo finale le ricorrenti riprendono le predette argomentazioni e concludono che la sentenza cantonale viola, oltre alle norme citate, anche il divieto dell'arbitrio, perché suscita "un particolare sentimento di ingiustizia e di iniquità ".

### **E. 4**

La censura formale di violazione dell'obbligo dell'autorità di motivare le proprie decisioni è manifestamente infondata. La motivazione della sentenza impugnata, riassunta al considerando 2, illustra in modo chiaro le ragioni che hanno indotto il Tribunale di appello a scostarsi dalle valutazioni del Pretore.

### **E. 5**

La determinazione del pregiudizio all'economia domestica, come l'accertamento del danno in genere, è di principio una questione di fatto, di apprezzamento delle prove, che il Tribunale federale non può rivedere se non sotto l'angolo dell'arbitrio. Attiene però al diritto la corretta applicazione della nozione giuridica e delle regole di calcolo del danno ( DTF 129 III 135 consid. 4.2.1 pag. 152 e seg.). La censura di violazione dell' art. 45 cpv. 3 CO e della nozione di pregiudizio all'economia domestica che la norma racchiude è perciò ammissibile.

#### **E. 5.1**

Il Tribunale federale si è occupato diffusamente della determinazione del pregiudizio all'economia domestica secondo il metodo astratto nella sentenza 4C.166/2006 del 25

agosto 2006 consid. 5 e 6, ripresa nella sentenza 4A\_23/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.3 e confermata nella DTF 136 III 410 consid. 4.2.2 pag. 417. Le prime due decisioni sono state emanate nell'ambito della stessa causa di risarcimento, fondata sull' art. 46 cpv. 1 CO , promossa dalla vittima di un incidente stradale. La sentenza impugnata ne riassume correttamente il contenuto essenziale. Dal momento che le ricorrenti non sembrano averne inteso la portata, è opportuno riprenderlo in modo più esteso.

### **E. 5.2**

Il risarcimento del danno casalingo presuppone che la persona in questione svolga (o svolgesse) effettivamente lavori domestici. Non è affatto notorio che ogni adulto li effettui in misura tale da poter giustificare un risarcimento. Vista la struttura diversa che possono assumere le economie domestiche composte da più persone adulte, non è nemmeno possibile determinare la ripartizione dei compiti casalinghi sulla base dell'esperienza di vita. Occorre perciò procedere in due tappe.

Il danneggiato - la vittima dell'incidente, nel caso trattato nelle suddette sentenze - deve anzitutto sostanziare concretamente l'organizzazione dell'economia domestica nella quale vive e le mansioni che avrebbe svolto se non fosse stato impedito dall'infortunio. Solo una volta stabilita la misura effettiva dell'impedimento si pone la questione della quantificazione, per la quale il giudice può riferirsi alle statistiche RIFOS; a condizione, tuttavia, che siano rappresentative dell'economia domestica in questione o permettano deduzioni al suo riguardo. La parte che se ne prevale non può perciò limitarsi a rinviare alle statistiche; deve sostanziare le caratteristiche della sua economia domestica e il ruolo che essa vi svolge (o svolgeva) in modo tale da permettere al giudice di considerare le circostanze specifiche, di stabilire la misura in cui i dati statistici corrispondono alla situazione concreta sotto giudizio e di adottare se necessario dei correttivi.

### **E. 5.3**

La natura del pregiudizio domestico risarcibile secondo gli art. 45 cpv. 3 e 46 cpv. 1 CO è identica, per cui la fattispecie è perfettamente sussumibile alla giurisprudenza sopraesposta. La Corte cantonale l'ha applicata correttamente, sia per quanto riguarda la nozione di danno all'economia domestica e il modo di procedere per accertarlo secondo il metodo astratto, sia in merito all'obbligo addossato alle attrici di sostanziare concretamente le caratteristiche della loro economia domestica e le mansioni che vi svolgeva effettivamente il defunto. La tesi che il richiamo dei dati RIFOS rendeva superflua l'allegazione di tali fatti da parte loro, e che toccava semmai agli oppositori dimostrare che le statistiche non si attagliano alla fattispecie, è contraria alle regole suesposte di diritto federale.

Respingendo l'azione di risarcimento in ragione dell'assenza di allegazioni delle attrici e di prove sui fatti determinanti per stabilire il danno domestico secondo l' art. 45 cpv. 3 CO , l'autorità cantonale ha applicato correttamente anche l' art. 8 CC . La norma pone in effetti le conseguenze della mancata prova di un fatto a carico della parte che ne porta l'onere.

### **E. 5.4**

Le ricorrenti non contestano di per sé il rimprovero di non avere sostanziato né provato i predetti fatti; sostengono soltanto - come detto a torto - che nessun obbligo particolare di allegazione incombeva loro. Invocano invero le difficoltà di provare le attività svolte dal defunto nell'economia domestica, riconducibili, a loro dire, anche all'impossibilità secondo il diritto processuale ticinese di chiedere l'interrogatorio di sé stesse. Non si confrontano

tuttavia con l'obiezione del Tribunale di appello di avere addotto tardivamente le difficoltà di prova, solo con le conclusioni. Su questo punto il ricorso è quindi inammissibile.

Nella misura in cui le ricorrenti parrebbero prevalersi anche dell' art. 42 cpv. 2 CO (la loro motivazione non è molto chiara a tale riguardo), va ricordato che l'applicazione di questa norma non sminuirebbe comunque l'obbligo di sostanziare le circostanze di fatto rilevanti; al leggerirebbe tutt'al più la prova di tali fatti ( DTF 133 III 462 consid. 4.4.2 pag. 471; sentenza 4A\_23/2010 citata consid. 2.3.2 - 2.3.4).

Infine, in merito all'accenno " in via del tutto abbondanziale" delle ricorrenti all'ordinanza del 19 dicembre 2013 con la quale il Pretore aveva respinto il quesito peritale ch'esse avevano proposto per quantificare il danno all'economia domestica, basti costatare che quella decisione processuale è rimasta incontestata davanti al Tribunale di appello.

## **E. 6**

Ne viene che la sentenza impugnata rispetta il diritto federale. Il Tribunale federale ne rivede liberamente l'applicazione, per cui la censura d'arbitrio non ha portata propria.

Il ricorso va pertanto respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccom benza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.